



ALLEGATO B alla Dgr n. 2740 del 29 dicembre 2014

CONVENZIONE TRA

- la Regione del Veneto - Giunta Regionale , con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 - codice fiscale 80007580279, rappresentata _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede regionale di Venezia, Calle Priuli – Cannaregio 99, che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione, nella sua qualità di _____, a ciò espressamente autorizzato ai sensi della D.G.R. n.del.....;

E

-
.....

Addì _____ in Venezia, presso la Sezione Geologia e Georisorse – Calle Priuli, 99 Cannaregio, tra le parti sopraindicate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione sono le attività di sensibilizzazione al risparmio idrico e al consumo consapevole dell'acqua, così come previsto dall'art. 15 comma 2 quinquies della L.R.10.10.1989 n. 40.

Nello specifico il progetto, denominato “.....” comprende le seguenti azioni:

-
-

ARTICOLO 2 - MODALITÀ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Il beneficiario s’impegna a realizzare le attività di propria competenza in conformità a quanto indicato nel progetto presentato alla Giunta regionale del Veneto.

Per l’esecuzione delle attività progettuali il beneficiario si impegna a rispettare la vigente normativa, e ad assumere ogni adempimento tecnico – amministrativo eventualmente necessario (quali l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, valutazioni d’incidenza, valutazioni d’impatto ambientale) per l’esecuzione delle singole azioni previste. Per le attività progettuali il beneficiario potrà avvalersi di soggetti esterni da individuarsi in conformità alla vigente normativa.

ARTICOLO 3 – ELABORATI PRODOTTI

Il beneficiario dovrà produrre entro il 30/09/2015 un rapporto intermedio riportante lo stato di avanzamento delle attività effettuate nel corso della realizzazione del progetto e la descrizione di tutte le attività avviate ed eventualmente già completate.

Dovrà inoltre predisporre, ad accompagnamento della richiesta di saldo, una relazione tecnica finale contenente anche la descrizione dettagliata dell’intervento e delle spese sostenute.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Le attività del progetto avranno inizio 01/01/2015 e si concluderanno entro il 31/03/2016; entro 30 giorni da tale data dovrà essere presentata una relazione tecnica finale con la descrizione dettagliata dell’intervento e delle spese sostenute. Nel caso in cui le attività previste dal progetto subiscano slittamenti o ritardi, il beneficiario, può chiedere una proroga motivata al Direttore della Sezione Geologia e Georisorse, che valuterà, sulla base delle motivazioni addotte, la concessione della proroga che comunque non potrà superare il 30/09/2016. L’eventuale mancato rispetto dei termini non preventivamente segnalato e motivato, comporterà la revoca o la riduzione della somma assegnata.

La relazione finale e ogni altro documento necessario ai fini della liquidazione degli importi dovuti, dovrà pervenire alla Regione entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

ARTICOLO 5 - FINANZIAMENTO

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Regione mette a disposizione la somma complessiva di Euro, compreso ogni onere aggiuntivo, se dovuto.

ARTICOLO 6 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

La spesa prevista verrà erogata al beneficiario, entro 60 giorni, dalla presentazione di istanza di pagamento e previa verifica tecnica da parte degli uffici della Sezione Geologia e Georisorse con le seguenti modalità ed in funzione della disponibilità di cassa:

- il 50% dell'importo dopo la sottoscrizione della convenzione e la presentazione della proposta dettagliata d'intervento;
- il rimanente 50% a saldo, su presentazione della relazione finale nonché della idonea documentazione contabile.

ARTICOLO 7 - PROPRIETA' DEI BENI, DEI DATI E DEGLI ELABORATI

La proprietà dei beni, dei dati e degli elaborati prodotti nell'ambito del progetto finanziato è della Regione Veneto. Il materiale prodotto potrà essere pubblicato, a cura del beneficiario anche in collaborazione con la Regione, comunque sempre previa autorizzazione della Sezione Geologia e Georisorse.

ARTICOLO 8 - ATTIVITA' DI VERIFICA

Al Direttore della Sezione Geologia e Georisorse è riconosciuto il potere di mettere in atto ogni forma di controllo e verifica ritenuta utile per garantire il corretto svolgimento del progetto.

ARTICOLO 9 – INADEMPIMENTI

In caso d'inadempimento la Regione Veneto, previa diffida mediante lettera raccomandata, può di diritto risolvere il contratto; Decisioni in merito a eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente atto sono demandate alla competenza del foro di Venezia.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

Il beneficiario esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 11 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Le parti si danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese a carico del richiedente relativamente all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 (s.m.i.).....

La presente convenzione è composta da 11 articoli.

Letto, firmato e sottoscritto a Venezia, Calle Priuli, 99

in data

per la Regione del Veneto

per il beneficiario
